



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

**Servizio Ricerca e Innovazione Industriale
Servizio Formazione ed Orientamento Professionale
Servizio Istruzione**

POR FESR Abruzzo 2014-2020

Dotazione finanziaria 5.000.000,00 Euro

Azione 1.1.1: “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse”

Azione 1.1.4: “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”

POR FSE Abruzzo 2014-2020

Piano Operativo 2016/2019 – Scheda n. 27

Dotazione finanziaria 2.450.000,00 Euro

Azione 10.4.2: “Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori”

Azione 10.5.6: “Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali o internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca”

Azione 10.5.12: “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati, in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale”

Avviso Pubblico per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Alta Formazione delle Imprese afferenti al Dominio “Scienze della Vita”, individuato nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo - Euro 7.450.000

SOMMARIO

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....	3
ARTICOLO 2 – OBIETTIVI, FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	4
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 4 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO	5
ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	5
ARTICOLO 6 - INIZIATIVE AMMISSIBILI	6
ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE	9
ARTICOLO 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
ARTICOLO 9 - COSTI AMMISSIBILI.....	12
ARTICOLO 10 - COSTI NON AMMISSIBILI.....	14
ARTICOLO 11 - CUMULO	15
ARTICOLO 12 - INTENSITÀ PREVISTE.....	15
ARTICOLO 13 - ISTRUTTORIA DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ	16
ARTICOLO 14 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI.....	16
ARTICOLO 15 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	19
ARTICOLO 16 - ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.....	19
ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER IL FESR	20
ARTICOLO 18 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER IL FSE	23
ARTICOLO 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	24
ARTICOLO 20 - REVOCHE	25
ARTICOLO 21 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	27
ARTICOLO 22 - TUTELA DELLA PRIVACY	27
ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	28
ARTICOLO 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	28
ARTICOLO 25 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	28
ALLEGATI	30

Articolo 1- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Con il presente intervento il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, il Servizio Formazione ed Orientamento Professionale e il Servizio Istruzione, del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, concedono aiuti per progetti di Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale e Alta Formazione, finalizzati alla realizzazione di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi, nonché al miglioramento dei processi produttivi e del sistema di competenze nel dominio tecnologico “Scienze della Vita”, individuato dalla Regione Abruzzo nella Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (di seguito RIS3 Abruzzo) approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31/05/2017.
2. L'Avviso dà attuazione all'Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del POR FESR Abruzzo 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)-5818 final del 13/08/2015, e all'Asse III “Istruzione e Formazione” del POR FSE Abruzzo 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) 10099 final del 17/12/2014, rispettivamente alle seguenti azioni:

per il FESR:

- Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse”
- Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell'industria, della ricerca e dell'università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione).

per il FSE:

- Priorità 10.iv, OS 10.4, Azione 10.4.2: “Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori”;
 - Priorità 10.ii, OS 10.5, Azione 10.5.6: “Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali o internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca”
 - Priorità 10.ii, OS 10.5, Azione 10.5.12: “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati, in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale”.
3. L'Avviso, inoltre, recepisce le finalità del Progetto comunitario “Higher” (Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions), finanziato all'interno del Programma Interreg Europe, avente l'obiettivo di delineare innovativi modelli condivisi di *partnership* pubblico-privato, atti a mobilitare gli investimenti nei Domini tecnologici individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente, cui la Regione Abruzzo partecipa in partenariato con Università e Centri di Ricerca pubblici e privati Spagnoli, Svedesi, Portoghesi, Lituani, Sloveni, Greci ed Inglesi.

Articolo 2 – OBIETTIVI, FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. L'obiettivo del presente Avviso è quello di incrementare la progettualità, la qualità e la sostenibilità degli investimenti in ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese e sostenere la loro competitività attraverso il potenziamento e la specializzazione delle competenze. L'intervento, coerente con le priorità fissate dalla strategia "Europa 2020" e dal Programma "Horizon 2020", risponde alle esigenze definite nell'ambito della RIS3 Abruzzo e, in particolare, concorre a realizzare le finalità delle traiettorie di evoluzione individuate dalla Regione Abruzzo per il dominio tecnologico "Scienze della Vita" di cui all'Allegato "Priorità tecnologiche S3" reperibile al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma>.
2. In particolare, attraverso la valorizzazione delle competenze e delle conoscenze presenti sul territorio, si intende rafforzare la collaborazione e la sinergia tra imprese e organismi di ricerca, anche attraverso la creazione, il consolidamento e la proiezione internazionale di reti, cluster e partenariati pubblico-privati.
3. La finalità del presente Avviso è, altresì, quella di agevolare il trasferimento delle tecnologie nei processi produttivi, potenziando la qualificazione professionale del capitale umano attraverso l'attrazione e l'assorbimento nelle imprese di ricercatori e innalzando i livelli di competenza sia del personale presente in azienda, sia di laureati i quali, una volta specializzati, potrebbero essere assunti nelle imprese beneficiarie.
4. Inoltre, a norma dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il presente Avviso persegue l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adotta le misure opportune per prevenire qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni.
5. I risultati degli interventi devono produrre un impatto economico sul territorio regionale, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art.1, par.5, lett. c) del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.) che dichiara alcune categorie compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla GUUE del 26/06/2014.
6. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a **7.450.000,00 Euro** così ripartita:
per il FESR le risorse ammontano a 5.000.000,00 Euro, nello specifico:
 - Azione 1.1.1: 2.000.000,00 Euro
 - Azione 1.1.4: 3.000.000,00 Europer il FSE le risorse ammontano a 2.450.000,00 Euro, nello specifico:
 - Azione 10.4.2: 450.000,00 Euro
 - Azione 10.5.6: 1.000.000,00 Euro
 - Azione 10.5.12: 1.000.000,00 Euro
7. Le risorse relative alle predette azioni sono destinate:
 - i. alla **concessione di aiuti** a progetti di "*Ricerca e Sviluppo*" ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii);
 - ii. alla **concessione di aiuti** a progetti di "*Formazione*", ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii), nello specifico di specializzazione universitaria complementare alla ricerca e destinata ai lavoratori **occupati** nelle imprese beneficiarie;
 - iii. alla **eventuale** concessione di sovvenzioni per la realizzazione di interventi di alta formazione universitaria, complementare alla ricerca e destinata a soggetti **non occupati**, qualora la proposta progettuale lo preveda.
8. La dotazione finanziaria complessiva di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità. In tal caso è comunque assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto degli artt. 25 e 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).
2. Le definizioni contenute nel presente Avviso sono, con riferimento agli Aiuti di Stato, quelle di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).

Articolo 4 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le procedure per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente Avviso assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii), nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 4, articolo 25 “*Aiuti a favore di ricerca, sviluppo innovazione*” e Sezione 5, articolo 31 “*Aiuti alla formazione*”, del medesimo Regolamento.
2. Il competente Servizio della Direzione Generale trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2 (State Aid Notification Interactive), le informazioni sintetiche e il testo integrale della misura d'aiuto, comprese le sue modifiche, ai sensi dell'art. 11, lett. a) del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).
3. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale e il Servizio Gestione e Monitoraggio FSE assicurano, rispettivamente per il FESR, e per il FSE ove ricorra la fattispecie, l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017 nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6 (c.d. *Milleproroghe*), tenuto conto del Regolamento recante disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115¹.

Articolo 5 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono candidarsi le piccole, medie e grandi imprese aderenti ad un raggruppamento (RTI, ATI, ATS) tra Imprese e Organismi di Ricerca (Università e Centri di ricerca, pubblici o privati, Parchi Scientifici e Tecnologici o altri organismi di ricerca), già formalmente costituito alla data di presentazione della domanda. L'impresa mandataria assume il ruolo di soggetto Proponente.
2. È consentito, altresì, ad una grande impresa, di candidarsi singolarmente, in qualità di soggetto Proponente, per la presentazione di un progetto che preveda unicamente la realizzazione di attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale cofinanziate dal FESR.
3. I soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono le piccole, medie e grandi imprese e gli Organismi di Ricerca partecipanti al raggruppamento, ovvero le grandi imprese che si candidano singolarmente a valere sulle risorse FESR. I soggetti beneficiari non devono essere imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii..
4. Nel raggruppamento devono essere presenti almeno due piccole o medie imprese (PMI), una grande impresa (GI) e un Organismo di Ricerca².
5. Gli Organismi di Ricerca non possono assumere il ruolo di soggetto Proponente del raggruppamento.

¹ Con Decreto MISE 28 luglio 2017 del *Direttore generale per gli incentivi alle imprese* sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

² Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. (rif. punto 83, art. 2, Reg. 651/2014).

6. Il soggetto Proponente del raggruppamento è il referente del progetto nei confronti dell'Amministrazione regionale.
7. L'Atto costitutivo del raggruppamento deve prevedere che:
 - a) ogni partecipante non può sostenere una quota di spesa inferiore al 10% del costo complessivo del progetto presentato;
 - b) nessun partecipante può sostenere da solo più del 70% del costo complessivo del progetto presentato;
 - c) le risorse a valere sul POR FSE Abruzzo 2014-2020, sia per attività in regime di aiuti di Stato, sia per attività non ricadenti nel campo di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato (qualora previste), devono essere ad esclusiva gestione di Università o di Organismi di Ricerca, pubblici o privati, autorizzati dal MIUR.
8. È possibile presentare una sola domanda di finanziamento in qualità di soggetto Proponente. Il mancato possesso dei requisiti da parte del soggetto Proponente determina l'inammissibilità della domanda; la mancanza dei requisiti da parte di uno o più partecipanti al raggruppamento (mandanti) determina l'inammissibilità della domanda solo nel caso in cui, a seguito dell'esclusione del/dei partecipante/i al raggruppamento, non rimane garantita la composizione minima del raggruppamento stesso richiesta al precedente comma 4).
9. Gli Organismi di Ricerca partecipanti al raggruppamento hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
10. Ai soggetti beneficiari degli aiuti non è limitata la possibilità di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera c) del Reg. (UE) 651/2014 (e ss.mm.ii.).
11. A pena di revoca, le imprese e gli Organismi di Ricerca che ricevono aiuti ai sensi degli artt. 25 e 31 del Reg. 651/2014 (e ss.mm.ii.), alla data della prima liquidazione dell'aiuto, devono avere la sede deputata alle attività di cui al presente Avviso nel territorio della Regione Abruzzo.
12. L'impatto economico del progetto, gli effetti positivi della partecipazione delle grandi imprese sul sistema economico locale e la coerenza con le traiettorie di evoluzione del dominio tecnologico "Scienze della Vita" della RIS3 Abruzzo, nonché l'adeguatezza tecnico-amministrativa, sono riscontrate in sede di valutazione delle proposte progettuali.

Articolo 6 - INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili esclusivamente progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo sperimentale e Alta Formazione, coerenti con le traiettorie di evoluzione indicate per il dominio tecnologico "Scienze della Vita" individuato nell'ambito della RIS3 Abruzzo.
2. Il progetto, il cui avvio ai lavori³ coincide con la data di presentazione della candidatura, deve essere concluso entro 40 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, salvo eventuali istanze di proroga debitamente motivate dal soggetto Proponente e approvate dal Servizio Ricerca e Innovazione Industriale.
3. Ogni progetto, a prescindere dalla dimensione complessiva, può beneficiare di un contributo massimo nel limite delle intensità d'aiuto esposte nella Tabella 1, di cui al successivo Articolo 12. Ai sensi del presente Avviso:

³ «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vin-colante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito [Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 23]

per le risorse FESR:

- Euro 1.342.282,00 per l'azione 1.1.1 (esclusivamente per le spese di contrattualizzazione dei ricercatori per almeno 36 mesi)
 - Euro 2.013.423,00 per l'azione 1.1.4
- per un complessivo di Euro 3.355.705,00;

per le risorse FSE:

- Euro 302.013,00 per l'azione 10.4.2 (esclusivamente per la formazione destinata al personale occupato)
 - Euro 671.141,00 per l'azione 10.5.6
 - Euro 671.141,00 per l'azione 10.5.12
- per un complessivo di Euro 1.644.295,00.

Nel caso in cui, in esito alla procedura di ammissibilità, risultasse finanziabile un solo progetto, l'Amministrazione regionale si riserva di concedere un ammontare massimo di contributo pari all'intera dotazione dell'Avviso, qualora la dimensione del progetto di investimento proposto lo consenta e, comunque, nel limite delle intensità d'aiuto esposte nella Tabella 1, di cui al successivo Articolo 12.

4. In relazione alle attività di Ricerca e Sviluppo sperimentale cofinanziate dal FESR, e precisamente:

1. aiuti a progetti di "Ricerca e Sviluppo"

- a) i progetti possono prevedere entrambe le tipologie di attività (ricerca industriale e sviluppo sperimentale), pur mantenendo una contabilità separata dei costi;
- b) i progetti possono prevedere interventi a valere sulle azioni 1.1.1 e 1.1.4 indicando specificamente i costi riferibili a ciascuna azione;
- c) a pena di inammissibilità, ogni progetto deve prevedere, nell'ambito della proposta progettuale, un piano economico-finanziario di progetto indicante, per ogni singolo partner, le voci di costo, la relativa percentuale di ammissibilità ai sensi del presente Avviso, il contributo richiesto e il cofinanziamento delle imprese e degli Organismi di Ricerca nonché l'eventuale presenza di ulteriori fonti di finanziamento. La lettura del piano economico-finanziario dovrà dare evidenza dei requisiti di ammissibilità ex artt. 6, 9 e 10 del presente Avviso;
- d) i proponenti devono dichiarare che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di Ricerca e Sviluppo sperimentale, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai vari partner e rispecchino adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e relativi contributi finanziari.

5. In relazione alle attività di alta specializzazione post-universitaria cofinanziate dal FSE, e precisamente:

1. *aiuti a progetti di "Formazione" (destinatari: personale tecnico già occupato nelle imprese costituenti il raggruppamento)*
2. *eventuale concessione di sovvenzione non ricadente nel campo di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato (destinatari: laureati non occupati)*

- a) le attività formative sono destinate prioritariamente, se non totalmente⁴, al personale tecnico occupato nelle imprese costituenti il raggruppamento;

⁴ La proposta progettuale può prevedere che l'attività formativa sia destinata **interamente** ai soggetti occupati presso le imprese del raggruppamento.

- b) una parte delle attività formative può essere destinata a laureati non occupati, in possesso dei requisiti per accedere all'Alta Formazione, che potrebbero, al termine del progetto e in ragione dello stesso, essere inseriti al lavoro presso una delle imprese del raggruppamento;
- c) qualora, in fase di approvazione della graduatoria dei progetti, una parte delle risorse risultasse destinata a soggetti non occupati, e dunque non ricadenti nel regime di aiuti comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema SANI⁵, sarà rideterminata, in diminuzione, l'entità del regime di aiuti e registrata nei sistemi informativi esistenti in materia di aiuti di Stato;
- d) sono ammissibili esclusivamente progetti di alta formazione post-universitaria strettamente collegati alle attività di ricerca proposte e, in particolare, Master di II livello e/o Dottorati di ricerca a caratterizzazione industriale (di seguito indicati anche genericamente come corsi) i cui contenuti specifici devono essere concordati con le imprese del raggruppamento e direttamente ricadenti nell'ambito di specializzazione del progetto di ricerca candidato;
- e) le attività previste per la componente FSE possono essere realizzate esclusivamente da Università o da Organismi di Ricerca pubblici o privati autorizzati dal MIUR e presenti all'interno del raggruppamento. Qualora siano presenti più Università o Organismi di Ricerca pubblici o privati autorizzati dal MIUR, e le attività a valere sulla componente FSE siano suddivise tra gli stessi, ciascun corso deve essere realizzato da un unico soggetto beneficiario;
- f) per quanto riguarda i Master è necessario attivare corsi specificamente rivolti a personale occupato, che tengano conto e valorizzino l'esperienza professionale dei destinatari (tipologia 1A) e/o corsi specificamente rivolti a laureati non occupati (tipologia 1B);
- g) per quanto riguarda i Dottorati è necessario attivare corsi di Dottorato specificamente rivolti a personale occupato, i cd. Dottorati executive in co-tutela senza borsa di dottorato (tipologia 2A) e/o corsi di Dottorato specificamente rivolti a laureati non occupati (tipologia 2B) per i quali è possibile finanziare borse di Dottorato aggiuntive;
- h) al fine di garantire la qualità dell'offerta e l'attrattività internazionale dei percorsi formativi e degli istituti di istruzione universitaria o equivalente:
1. i corsi devono essere integrati da *lectiones magistrales* tenute da docenti o ricercatori o studiosi di chiara fama a livello internazionale;
 2. almeno 1 Master per tipologia di destinatario deve essere erogato esclusivamente in lingua inglese; è possibile prevedere corsi di lingua inglese che rilascino certificazioni linguistiche riconosciute, da erogarsi in via preliminare all'avvio dei Master/Dottorati;
 3. è assegnato un punteggio premiale a proposte che prevedano corsi tenuti da docenti, provenienti da università e centri di ricerca esteri, con curriculum accademico e di ricerca rilevante rispetto all'ambito di specializzazione del progetto candidato;
 4. è assegnato, altresì, un punteggio premiale alle proposte che includano corsi di dottorato di cui alla tipologia 2B per i quali sia previsto il rilascio di un titolo doppio, multiplo o congiunto, ovvero il rilascio di una attestazione di Doctor Europaeus;
- i) con specifico riferimento ai Dottorati, inoltre:
- il percorso deve obbligatoriamente prevedere periodi di studio e ricerca in impresa per una durata minima di 6 mesi e massima di 18 mesi per entrambe le tipologie;
 - per i dottorati di ricerca di cui alla tipologia 2A, i costi relativi alle attività formative di aula erogate sono ammissibili solo se gli stessi sono specificatamente ed esclusivamente dedicati. Non sono,

⁵ State Aid Reporting Interactive (Sistema di notifica interattiva degli aiuti di Stato).

pertanto, ammissibili i relativi costi se i dottorandi seguono i corsi ordinari con gli altri studenti dell'Università;

- per i dottorati di ricerca di cui alla tipologia 2B, il percorso deve obbligatoriamente prevedere periodi di studio e ricerca all'estero per una durata minima di 6 mesi e massima di 18 mesi;
- j) le attività devono contribuire al conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, pertanto, devono garantire il rispetto dei principi orizzontali come stabiliti agli artt. 7 e 8 del Reg. 1303/2013. Nella proposta deve essere indicato il contributo delle attività al loro perseguimento e la strategia di attuazione;
- k) con specifico riferimento al piano dei costi, all'interno della proposta progettuale è fatto obbligo di includere:
 1. un piano finanziario di dettaglio per i Master di cui alla Tipologia 1A e, laddove previsti, un piano finanziario per i Master di cui alla Tipologia 1B;
 2. un piano finanziario per la totalità delle attività relative ai Dottorati di ricerca di cui alla Tipologia 2A;
 3. laddove previste, uno schema di calcolo della sovvenzione per le Borse di dottorato aggiuntive relative ai Dottorati di ricerca Tipologia 2B;
- l) le attività relative ai corsi di cui ai punti 1 e 2 della lettera k) sono rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, fatti salvi i costi indiretti che sono rimborsati ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1, lett. b) del Reg. 1303/2013, con l'applicazione di un tasso forfettario del 15% ai costi diretti ammissibili per il personale. La base di calcolo per l'applicazione del tasso forfettario per i costi indiretti non può, in ogni caso, superare 500.000,00 Euro. I costi del personale interno sono ammissibili esclusivamente se calcolati ai sensi dell'art. 68, paragrafo 2, del Reg. 1303/2013 (applicando la formula *Costo orario del personale = I più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati/1.720*); i costi del personale esterno sono ammissibili nei limiti stabiliti dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro;
- m) le attività relative ai corsi di cui al punto 3 della lettera k) sono rimborsate sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) approvate dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016;
- n) le attività a favore del personale occupato sono finanziate ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.).

Articolo 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. La candidatura deve essere inviata alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, a mezzo di apposita piattaforma informatica all'indirizzo internet: <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, ove saranno riportate le istruzioni necessarie. **Non sono prese in considerazione, in quanto inammissibili, candidature pervenute con modalità difformi da quelle indicate al presente articolo.** L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento dei potenziali beneficiari.
2. La candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso e scaricabile dal sito della Regione Abruzzo all'indirizzo internet di cui al comma 1. In particolare:
 - a) Domanda di Ammissione a finanziamento (Allegato I)
 - b) Proposta Progettuale (Allegato II)

- c) Atto di impegno (Allegato III).
3. Tutta la documentazione costituente la candidatura deve essere redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso. È obbligatoria l'indicazione, nell'Allegato I, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive. È esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.
4. Le candidature sono presentate secondo le seguenti modalità:
- il soggetto Proponente e i soggetti partecipanti al raggruppamento sottoscrivono la Domanda di Ammissione, la Proposta Progettuale e l'Atto di impegno;
 - le Domanda di Ammissione, la Proposta Progettuale e l'Atto di impegno devono essere inviati congiuntamente, dal soggetto Proponente, a mezzo di un'unica trasmissione.
5. La piattaforma di cui al comma 1, da utilizzare per la presentazione della candidatura, è accessibile a partire **dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul B.U.R.A.T, sino alle ore 12.00 del giorno 6 agosto 2018.**
6. I candidati, a pena di inammissibilità, devono dichiarare nella Domanda di Ammissione il possesso dei seguenti requisiti e la sussistenza delle seguenti condizioni:
- essere regolarmente costituiti ed essere imprese attive;
 - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o essere oggetto di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
 - nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
 - non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
 - rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
 - non vi sia stata applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- j) nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non abbiano riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
 - k) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, sovvenzioni ovvero finanziamenti pubblici;
 - l) non sia stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - m) ai sensi di quanto previsto dall'art.65, par. 11 del Reg. (UE) 1303/2013, non abbiano beneficiato né intendono beneficiare, per la medesima voce di spesa, del sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, inclusi gli aiuti concessi a titolo "de minimis";
 - n) non abbiano beneficiato né intendono beneficiare, per la medesima voce di spesa, di altri finanziamenti pubblici;
 - o) non abbiano già dato avvio ai lavori⁶ relativi al progetto di cui si chiede il finanziamento, alla data di presentazione della candidatura (*Effetto di incentivazione* di cui all'art. 6 Reg. 651/2014 e ss.mm.ii);
 - p) non si trovano in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" secondo la definizione di cui al punto 18 paragrafo 1 dell'art.2 del Reg. UE n.651/2014 (e ss.mm.ii);
 - q) non abbiano conferito incarichi professionali, né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo, ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..
7. I soggetti richiedenti presentano, nella Domanda di Ammissione, la Dichiarazione relativa alla clausola *Deggendorf*. La veridicità dei contenuti sarà accertata sul RNA, operativo dal 12 agosto 2017, mediante specifica "visura" nella apposita Black list delle imprese soggette a recupero. La liquidazione degli aiuti è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Pertanto, è dato obbligo al beneficiario di comunicare ogni eventuale variazione. Se il beneficiario dell'aiuto di cui al presente Avviso è destinatario del predetto ordine di recupero, lo stesso è tenuto a restituire quanto dovuto entro il termine di presentazione della rendicontazione finale, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta di ottemperanza formulata dalla Regione Abruzzo, pena la revoca dell'aiuto concesso ai sensi del presente Avviso.
8. Non sono ricevibili le candidature:
- a) trasmesse oltre i termini indicati dal comma 5 del presente articolo;
 - b) presentate con modalità difformi da quelle specificate dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non sono ammissibili le candidature:
- a) che risultano illeggibili o non sottoscritte, con firma digitale o autografa, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario (ogni singolo partecipante all'ATS) o, in caso di firma autografa, prive della copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, o non redatte secondo la modulistica di cui al presente Avviso o redatte in modo incompleto;

⁶ «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito [Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 23]

- b) non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle agevolazioni;
- c) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante e della tipologia di aiuto concedibile;
- d) presentate da soggetti privi dei requisiti e che non rispettano le condizioni previsti dall'art. 5 del presente Avviso;
- e) presentate per destinatari della formazione diversi da quelli individuati all'art.6, comma 5;
- f) presentate da raggruppamenti che non alleghino l'atto costitutivo contenente le indicazioni di cui all'art. 5, comma 7;
- g) che non rispettano le indicazioni specifiche richieste nella documentazione costituente la candidatura per ciascun campo in esso previsto o prive di elementi specifici necessari per la valutazione;
- h) fuori dai casi previsti dal presente articolo, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale può richiedere la produzione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti eventualmente necessari. In caso di mancato rispetto del predetto termine per l'integrazione documentale, le candidature sono escluse;
- i) difformi dalle istruzioni riportate sulla piattaforma deputata alla presentazione delle candidature.
- j) presentate da soggetti Proponenti che non posseggono i requisiti e che non rispettano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5, nonché le candidature presentate da soggetti che si trovano in una delle condizioni di seguito riportate:
 - i. nella condizione di Impresa in difficoltà di cui al punto 18 dell'art. 2 del Reg. 651/2014 (e ss.mm.ii).
 - ii. colpevoli di reato riguardante la condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
 - iii. non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - iv. condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - v. mancata presentazione della dichiarazione, da parte del beneficiario dell'aiuto, di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il *de minimis*), a valere sulla stessa voce di spesa;
 - vi. siano inadempienti in relazione ai termini fissati all'art. 7, comma 6, lettera o).

Articolo 9 - COSTI AMMISSIBILI

1. Sono ammessi i costi di cui al presente articolo, solo se sostenuti successivamente alla data di presentazione della candidatura.
2. **Per le Azioni cofinanziate dal POR FESR Abruzzo 2014-2020**, in relazione alle attività riferite agli aiuti per la Ricerca e lo Sviluppo sperimentale, i costi ammissibili per sono quelli previsti dall'art. 25, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014:

Azione 1.1.1:

- a) spese di personale dipendente: ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici), nella misura in cui sono assunti e impiegati nel progetto. Per la rendicontazione delle spese di personale si ricorre alle opzioni di costo semplificate di cui al Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018, recante "*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale*", recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 381 del 07/06/2018;

Azione 1.1.4:

- b) spese di personale dipendente: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Per la rendicontazione delle spese di personale si ricorre alle opzioni di costo semplificate di cui al Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018, recante "*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale*", recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 381 del 07/06/2018;
- c) costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- d) costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- e) costi per la ricerca contrattuale, per le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, nonché costi per il *project management* di progetto;
- f) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, nonché le spese di disseminazione dei risultati, direttamente imputabili al progetto.

Si precisa inoltre quanto segue:

- i. le spese per l'assunzione, con contratto a tempo determinato per almeno 36 mesi, dei ricercatori (*dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici*) sul progetto di ricerca, sono ammissibili (ferme restando le intensità d'aiuto di cui alla Tabella 1) per un importo massimo non superiore ai 40.000,00 euro annui, e con un limite massimo di 1.720 ore annue, per singola assunzione;
- ii. le spese per il personale dipendente, ad eccezione di quelle di cui alla precedente lett. i), sono ammissibili nella misura complessiva massima del 45% delle spese ammissibili afferenti al progetto e nel limite massimo di 1.720 ore annue per singolo dipendente;
- iii. nel caso di collaborazioni con Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici e altri organismi di ricerca, di cui al punto d), tali collaborazioni si collocano entro il limite del 20% del totale delle spese ammissibili del progetto;
- iv. nel caso di collaborazioni professionali con singoli professionisti, società o centri di ricerca privati e consulenze specialistiche, di cui al punto d), tali collaborazioni rientrano nei limiti del 30% del totale delle spese ammissibili del progetto. Sono ammissibili anche le spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie nonché spese per contabilità o audit, se direttamente connessi al progetto agevolato (per la perizia tecnica giurata di cui al successivo articolo 17, comma 8, fino ad un massimo di euro 10.000,00 per l'intero progetto);
- v. nel caso di spese sostenute per software specifico, necessario alla realizzazione del progetto, queste saranno riconosciute fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'intero progetto;
- vi. relativamente alle spese di trasferta del personale di cui al punto a) dell'Azione 1.1.4, le stesse sono riconosciute nel limite della loro imputabilità all'attività di ricerca, con dimostrazione analitica dei costi sostenuti mediante giustificativi di spesa quietanzati e mediante dimostrazione delle attività realizzate e fino ad un massimo di euro 80.000,00 per l'intero progetto; tali spese sono previste al punto e);
- vii. fatta eccezione per le spese relative al personale dipendente di cui al punto a) dell'Azione 1.1.1 e al punto a) dell'Azione 1.1.4, i quali saranno rimborsati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, lettera b), alle spese si applica il principio generale secondo cui il rimborso deve riflettere i costi reali e, pertanto, il

contributo pubblico del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario;

- viii. al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento e ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

3. Per le Azioni 10.4.2, 10.5.6. e 10.5.12 cofinanziate dal POR FSE Abruzzo 2014-2020, i costi ammissibili sono differenziati in ragione della tipologia dei destinatari dell'Alta formazione:

- a) Nel caso di attività formative rivolte a lavoratori occupati nelle imprese del raggruppamento, applicandosi il regime di **aiuti alla Formazione**, sono ammissibili i costi di cui all'art. 31, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e all'art. 1, paragrafo 15) del Regolamento (UE) n. 1084/2017.

In particolare:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
 - i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
- b) Le risorse a valere sulla tipologia di azione 10.4.2 possono finanziare esclusivamente attività rivolte a lavoratori occupati nelle imprese del raggruppamento.
- c) Nel caso di attività formative (*non ricadenti nel campo di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato*) realizzate a favore di destinatari non occupati, fatta esclusione per le borse aggiuntive per i Dottorati da rendicontarsi sulla base delle UCS stabilite nel Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016, ai fini del presente Avviso sono ammissibili i seguenti costi:
- le spese di personale interno ed esterno;
 - le spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale docente e per i partecipanti per la mobilità prevista nell'ambito delle specifiche attività didattiche richieste dal progetto;
 - le spese per materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.
 - assicurazione per i partecipanti;
 - costi per la fideiussione;
 - costi indiretti.

Articolo 10 - COSTI NON AMMISSIBILI

Per le Azioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 non sono ammessi i seguenti costi :

- i. effettuati anteriormente alla data di presentazione della candidatura;
- ii. ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, non è ammissibile l'ammontare relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA;
- iii. oltre alle disposizioni di cui all'art. 69, par. 3, lettera a), Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, deprezzamenti, passività, interessi di mora, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;

- iv. relative interessi passivi, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie, ecc.);
- v. relativi a progetti realizzati in economia od oggetto di auto-fatturazione;
- vi. effettuati/fatturati tra i componenti l'aggregazione;
- vii. inerenti l'acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, etc.) non direttamente funzionale al progetto di ricerca o alle attività formative;
- viii. inerenti l'acquisizione di *software* non direttamente funzionali al progetto di ricerca o alle attività formative;
- ix. inerenti i beni usati;
- x. inerenti materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- xi. qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- xii. inerenti tutti i tipi di mezzi targati o targabili.

Articolo 11 - CUMULO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013, un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare di non aver ricevuto altri aiuti di Stato, o contributi concessi a titolo di *de minimis*, o Fondi UE a gestione diretta, a valere sulla medesima voce di spesa.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 65, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli aiuti previsti dal presente Avviso sono cumulabili con il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo⁷.
4. Ai sensi della legge 27 febbraio 2017, n. 18⁸, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 65, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013, il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con gli aiuti previsti dal presente Avviso per i medesimi costi ammissibili, purché il cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea⁹.
5. Il rispetto del divieto di cumulo è verificato, sia ai fini del rispetto delle intensità massime o importi massimi di aiuto stabiliti nel Capo III, sia ai fini del rispetto delle soglie di cui all'art. 4, Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii), attraverso le *visure* previste dal RNA ovvero, nelle more della completezza delle informazioni dello stesso RNA, in sede di verifiche di I livello *in loco* mediante accesso ai dati contabili del beneficiario.

Articolo 12 - INTENSITÀ PREVISTE

1. Per ogni singolo beneficiario, i costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica attività, sono finanziati nei limiti delle **intensità di aiuto**¹⁰ esposte nella seguente tabella, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 25 e 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii):

⁷ Si veda anche Risoluzione n. 12/E del 25/01/2017 della Agenzia delle Entrate.

⁸ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

⁹ Si veda anche Circolare n. 12/E del 13/04/2017 della Agenzia delle Entrate.

¹⁰ «intensità di aiuto»: importo **lordo** dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al **lordo** di imposte o altri oneri [Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 26)].

Tab.1 – Intensità d'aiuto

Beneficiari	Ricerca industriale			Sviluppo sperimentale			Master (1A) e Dottorati (2A)			
	(art. 25 Reg. 651/2014)			(art. 25 Reg. 651/2014)			(art. 31 Reg. 651/2014)			
Tipologia di impresa	Aliquot a base	Incremento di cui al comma 2	Totale	Aliquot a base	Incremento di cui al comma 2	Totale	Aliquot a base	Incremento di cui al comma 3.a	Incremento di cui al comma 3.b	Totale
Piccola Impresa	60%	10%	70%	35%	10%	45%	50%	10%	20%	80%
Media Impresa	50%	10%	60%	24%	10%	34%	50%	10%	10%	70%
Grande Impresa	40%	10%	50%	15%	10%	25%	50%	10%	--	60%
Organismo di ricerca	40%	10%	50%	15%	10%	25%	--	--	--	--

2. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale è aumentata di 10 punti percentuali, se il progetto soddisfa una delle seguenti condizioni:

Condizione 1:

- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili;
- oppure prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

Condizione 2:

- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

3. L'intensità di aiuto per le attività formative destinate ad occupati non supera il 50% dei costi ammissibili; può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

- a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Articolo 13 - ISTRUTTORIA DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ

1. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale verifica i requisiti di ricevibilità (rispetto delle modalità e dei tempi di presentazione). Per tutte le candidature ricevibili sono verificati i requisiti di ammissibilità sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8.
2. In esito alla definizione delle attività istruttorie di cui al comma 1, ai soli raggruppamenti esclusi è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

Articolo 14 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le domande che hanno superato l'istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità sono valutate, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo, da una Commissione di valutazione nominata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università.

- La Commissione di valutazione deve essere integrata con esperti, dotati di adeguati titoli tecnico-scientifici e riconosciute competenze professionali nell'attività di valutazione progettuale.
- La Commissione di valutazione esamina le istanze assegnando i punteggi a ciascuna proposta progettuale secondo i criteri indicati nella seguente TABELLA 2.

TABELLA 2

Tabella 2.a

<i>Macro criteri</i>	<i>Criteri</i>	<i>Parametri / Indicatori</i>	<i>Punteggio</i>
Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi (max 20 punti)	Qualità progettuale con riferimento alle potenzialità di valorizzazione dell'attività di ricerca/innovazione	Capacità della proposta di integrarsi con altri interventi (Horizon 2020, PON Ricerca, etc...)	5 punti
	Grado di innovatività del progetto	Effetto innovazione conseguibile attraverso il progetto	Fino a 3 punti
		Sviluppo di brevetti conseguiti ovvero richiesta di nuovi brevetti entro il termine di conclusione del progetto	Fino a 2 punti
	Qualità progettuale delle attività di Alta Formazione	Chiarezza della articolazione dei percorsi di alta formazione	Fino a 4 punti
		Coerenza dei percorsi di alta formazione con i contenuti della ricerca	Fino a 3 punti
		Punteggio premiale con riferimento agli elementi di cui all'art. 6, comma 5, lettera f, punti 3 e 4	Fino a 3 punti

Tabella 2.b

<i>Macro criteri</i>	<i>Criteri</i>	<i>Parametri / Indicatori</i>	<i>Punteggio</i>
Efficacia del progetto rispetto agli obiettivi perseguiti (max 50 punti)	Grado di aderenza all'obiettivo delle attività proposte	Adeguatezza delle metodologie descritte rispetto agli obiettivi della ricerca industriale/sviluppo sperimentale e/o dell'Innovazione	Fino a 4 punti
		Perseguimento delle finalità dell'Avviso e delle priorità indicate delle attività formative	Fino a 2 punti
	Adesione ad uno dei Poli d'innovazione finanziati dalla regione Abruzzo - Attività I.1.2. POR FESR 2007 -2013	Adesione del Soggetto Proponente ad uno dei Poli d'innovazione finanziati dalla regione Abruzzo - Attività I.1.2. POR FESR 2007 – 2013 - appartenenti ai domini definiti dalla S3	2 punti
	Soggetto proponente Partenariato	Completezza e adeguatezza del partenariato, con riferimento a: presenza di imprese innovative ¹¹	Fino a 3 Punti
		Completezza e adeguatezza del partenariato, con riferimento a: presenza di GI e PMI oltre il numero minimo previsto	Fino a 2

¹¹ Ai fini della definizione di impresa innovativa, si vedano i criteri da rispettare previsti dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (*Investment Compact*): **1) dedicare alla spesa in ricerca, sviluppo e innovazione almeno il 3% del valore totale della produzione** (o del costo del lavoro, se più alto del valore della produzione); **2) avere almeno 1/5 della forza lavoro complessiva con un titolo di dottorato di ricerca** (o un dottorato in corso presso un'università italiana o straniera), o **una laurea con almeno 3 anni di attività di ricerca** certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero. In alternativa almeno 1/3 della forza lavoro complessiva deve avere una laurea magistrale; **3) avere almeno una privativa industriale** (invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varietà vegetale, ecc.) o una titolarità dei diritti su un programma registrato al Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché la privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

		dall'art.5, co.3	Punti
		Completezza e adeguatezza del partenariato, con riferimento a: qualità e rilevanza delle esperienze dei co - proponenti/partner rispetto agli obiettivi del progetto	Fino a 4 Punti
	Impatto occupazionale	Impegno a realizzare accordi di collaborazione con strutture che dispongono di personale altamente qualificato (atto di impegno)	1 punto per ogni struttura fino ad un max di 3 Punti
	Impatto economico sul territorio regionale	Ricadute potenziali in termini tecnologici	Fino a 5 Punti
		Ricadute potenziali in termini economici	Fino a 5 Punti
		Capacità di contribuire al processo di innovazione delle imprese	Fino a 8 Punti
		Ricadute sociali dell'intervento	Fino a 2 Punti
	Sinergie del progetto con altri strumenti di intervento della politica regionale, europea e nazionale	Grado di integrazione con le traiettorie di evoluzione previste nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) in relazione al Dominio "Scienze della vita"	Fino a 8 Punti
	Priorità trasversali di cui agli artt. 7 e 8 del Reg. 1303/2013	FSE/FESR Contributo della proposta alle priorità trasversali	Fino a 2 Punti

Tabella 2.c

<i>Macro criteri</i>	<i>Criteri</i>	<i>Parametri / Indicatori</i>	<i>Punteggio</i>
Efficienza attuativa, in termini di livello di progettazione, cantierabilità e tempistica di esecuzione (max 30 punti)	Piano finanziario, fattibilità tecnico economica, completezza della Progettazione	Sostenibilità in termini di distribuzione delle attività e dei relativi costi	Fino a 5 punti
		Sostenibilità in termini di affidabilità economico – finanziaria dei soggetti proponenti	Fino a 6 punti
	Aderenza della tempistica indicata nel progetto al cronoprogramma d'attuazione	Livello di rispondenza tra le fasi di implementazione del progetto e le indicazioni concernenti la tempistica di realizzazione dello stesso (cronoprogramma)	Fino a 5 punti
	Adeguatezza dello schema organizzativo rispetto agli obiettivi	Livello di coerenza dei curricula del Gruppo di Lavoro, rispetto ai contenuti della proposta progettuale ed esperienze pregresse nella gestione di progetti complessi	Fino a 7 punti

		Livello di congruenza delle competenze dei partecipanti al Gruppo di Lavoro previsto per il progetto, in relazione ai ruoli e attività assegnati all'interno del progetto	Fino a 7 punti
--	--	---	----------------

4. Non sono ammessi a finanziamento i progetti che non abbiano ottenuto, per i Macro-criteri di cui alle **Tablelle 2.b e 2.c**, almeno un punteggio pari al 60% del punteggio parziale di ciascuna tabella ed un punteggio complessivo pari almeno a 60 punti (**Tablelle 2.a, 2.b, 2.c**).
5. Sono finanziati i progetti che raggiungono il punteggio maggiore scorrendo la graduatoria fino a esaurimento delle risorse. In caso di parità di punteggio, viene finanziato il progetto che ottiene il punteggio più alto nei Macro-criteri di cui alla Tabella 2.a. In caso di ulteriore parità, allo scopo di “premiare” le proposte progettuali maggiormente qualificanti, la Commissione di valutazione procede con il seguente ordine di priorità:
 - a) ricadute in termini occupazionali: numero di ricercatori assunti a tempo indeterminato;
 - b) conseguimento di una valutazione positiva nell’ambito di Horizon 2020, PON Ricerca o altri programmi analoghi pur non avendo ottenuto il beneficio economico per insufficienti risorse finanziarie;
 - c) grado di adesione livello avanzato alla Carta di Pescara (DGR n. 502 del 21/07/2016).
6. Persistendo parità di punteggio, si procede a sorteggio pubblico del quale viene data notizia sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all’indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>.

Articolo 15 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. A conclusione della procedura di valutazione, la competente Commissione predispone la graduatoria dei progetti idonei redatta sulla base del punteggio a ciascuno di essi attribuito e l’elenco dei progetti esclusi, con l’indicazione delle relative motivazioni. Il finanziamento dei progetti idonei avviene secondo le previsioni di cui al comma 5 dell’art. 14. Eventuali economie o risorse aggiuntive possono essere destinate al finanziamento di ulteriori progetti posti in graduatoria e ritenuti idonei in base al punteggio loro attribuito. Nel caso le risorse residue non siano sufficienti alla copertura totale dei costi dei progetti successivi in graduatoria, è verificata la disponibilità ad una riparametrazione de progetti medesimi.
2. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, ricevuti gli esiti da parte della Commissione di valutazione delle attività istruttorie svolte, procede all’adozione della Determinazione dirigenziale di approvazione degli stessi e alla pubblicazione sul portale regionale e sul BURAT dei seguenti documenti:
 - graduatoria dei progetti idonei e finanziabili, con evidenza di quelli finanziati e dell’importo del contributo concesso;
 - elenco delle candidature inammissibili, con indicazione del motivo di esclusione.
3. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale trasmette la Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria al Servizio Gestione e Monitoraggio FSE (DPG011) per quanto di competenza, nonché al Servizio Controllo FESR e FAS/FSC (DPG016) ai fini del controllo sulla procedura di selezione, e al Servizio Formazione ed Orientamento Professionale (DPG009) per conoscenza.

Articolo 16 - ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

1. Il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, entro cinque giorni dall’adozione della determina di approvazione della graduatoria, trasmette al soggetto Proponente, a mezzo PEC, specifica comunicazione di ammissione a finanziamento. Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambito del RNA, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale è tenuto alla registrazione dell’aiuto individuale prima della concessione

dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Ciascun aiuto individuale è identificato nel RNA attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR». Tali specificazioni costituiscono condizioni di efficacia del provvedimento di concessione dell'aiuto. Entro i dieci giorni successivi, il soggetto Proponente, pena la decadenza dal contributo, conferma la volontà di realizzare l'intervento, dandone comunicazione via PEC ai Servizi Ricerca e Innovazione Industriale (dpg013@pec.regione.abruzzo.it) e Gestione e Monitoraggio FSE (dpg011@pec.regione.abruzzo.it).

2. Ricevuta la dichiarazione di volontà di attuare l'intervento da parte del soggetto Proponente, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale provvede alla generazione del CUP sul sistema nazionale del DIPE (ovvero attivando la funzionalità per la generazione del CUP nell'interrelato RNA) e dispone l'inserimento dell'anagrafica nel sistema informativo unico regionale (SISPREG).
3. In esito alla definizione della procedura di cui al comma 1, i Servizi Ricerca e Innovazione Industriale e Gestione e Monitoraggio FSE trasmettono al soggetto Proponente apposito documento contenente i dettagli attuativi degli interventi e tutti gli adempimenti ai quali i soggetti beneficiari dovranno attenersi nella fase di realizzazione.
4. Con la predetta comunicazione si instaura tra la Regione Abruzzo e il soggetto attuatore un rapporto concessorio con le connesse responsabilità anche sotto il profilo amministrativo-contabile. La procedura connessa all'attuazione dell'intervento per quanto non previsto dal presente Avviso, è disciplinata dal Si.Ge.Co. Unico POR FSE Abruzzo 2014/2020 - POR FESR Abruzzo 2014/2020 e dai correlati Manuali delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 e del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020.
5. Le attività riguardanti la gestione e il monitoraggio delle Azioni di cui all'art. 6 del presente Avviso, oggetto di finanziamento FSE, sono di competenza ed affidate al Servizio Gestione e Monitoraggio FSE – DPG011 al quale il beneficiario deve trasmettere ogni connessa comunicazione.
6. Le attività riguardanti il controllo delle Azioni di cui al precedente comma 5, sono di competenza ed affidate all'Ufficio Controllo di I livello Formazione e Istruzione FSE, incardinato funzionalmente nell'ambito del Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo – DPG011.
7. Le attività riguardanti la gestione e il monitoraggio delle Azioni di cui all'art. 6 del presente Avviso, oggetto di finanziamento FESR, sono di competenza ed affidate al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale – DPG013 al quale il beneficiario deve trasmettere ogni connessa comunicazione.
8. Le attività riguardanti il controllo delle Azioni di cui al precedente comma 7, sono di competenza ed affidate all'Ufficio Controllo di I livello in ambito FESR, incardinato funzionalmente nell'ambito del Servizio Controllo FESR e FAS/FSC - DPG016.
9. In conformità con le disposizioni del Reg. (UE) 1303/2013, tutta la documentazione relativa alle operazioni deve essere conservata ed archiviata secondo le modalità indicate dalla vigente normativa. La stessa deve sempre essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti.

Articolo 17 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER IL FESR

1. L'aiuto è erogato ai singoli beneficiari appartenenti al RTI, ATI o ATS. L'aiuto è concesso in forma di contributo a fondo perduto. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata per le attività di progetto (economiche e non), ovvero di codificazione contabile adeguata, per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché nel rispetto di quanto stabilito al punto (83) dell'articolo 2, del Reg. (UE) n. 651/2014.

Le richieste di erogazione (anticipazione, pagamenti intermedi e saldo) e di riepilogo delle spese devono essere predisposte utilizzando esclusivamente i format resi disponibili dalla Regione Abruzzo ed essere inviate al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale.

2. Gli aiuti sono erogati a Stati di Avanzamento con le seguenti modalità:
 - a. La **prima quota di contributo**, pari al 40% del contributo pubblico concesso, può essere erogata sia a titolo di anticipazione, sia a stato di avanzamento, a scelta del beneficiario.
 - i. Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, alla richiesta di erogazione deve essere allegata Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Abruzzo, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo pubblico anticipato, utilizzando il modello reso disponibile dalla Regione Abruzzo.
La polizza potrà essere svincolata dalla Regione Abruzzo solo a seguito di esito positivo della verifica finale.
 - ii. Nel caso in cui i beneficiari intendano richiedere la prima quota di contributo in base a stato di avanzamento, devono dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa non inferiore al 40% dei costi ammissibili di progetto.
 - b. Le **successive quote di contributo** possono essere richieste in corrispondenza di dimostrati livelli di spesa pari almeno al 20% dei costi ammissibili di progetto, e comunque fino al raggiungimento di un'erogazione totale massima dell'80% del contributo pubblico concesso, inclusa la prima quota di contributo.
3. Alle richieste di pagamento devono essere allegati:
 - a) specifica relazione, sullo stato di avanzamento procedurale, tecnico e scientifico, relativa alla parte di progetto di competenza del singolo beneficiario, propedeutica alla liquidazione dell'importo maturato spettante;
 - b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);
 - c) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nell'ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
 - d) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell'elenco di cui sub c), delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
 - e) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sub c), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
 - f) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati di cui sub e) e/o degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
 - g) copia di tutti i contratti afferenti al progetto, report/output delle attività svolte, curricula del personale e dei consulenti coinvolti nel progetto, timesheet del personale impiegato, e ulteriore documentazione prevista dalla DGR n. 381 del 07/06/2018 per il personale interno dipendente rendicontato a costi standard;
4. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

5. Ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti sono erogati entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del singolo beneficiario. Allegata alla richiesta deve essere presentata la documentazione di cui alle lettere da a) a g) del comma 3). Eventuali integrazioni documentali, ovvero indagini in merito a presunte irregolarità che incidono sulle spese in questione, interrompono il suddetto termine. Le quote di contributo sono liquidate a seguito delle verifiche di gestione, effettuate ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera a) del Reg.(UE)1303/2013, circa l'effettività delle spese rendicontate e delle attività realizzate.
6. Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto. La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a g) di cui al comma 3), integrata da una dichiarazione da parte di ogni singolo beneficiario che attesti che tutte le fatture o titoli equivalenti afferenti l'intero programma di investimento sono stati pagati e quietanzati.
7. Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito positivo delle verifiche previste al successivo articolo "*Modalità di rendicontazione*", entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del singolo beneficiario, previa eventuale rideterminazione del contributo. Eventuali integrazioni documentali, ovvero indagini in merito a presunte irregolarità che incidono sulle spese in questione, interrompono il suddetto termine.
8. In sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa, il soggetto Proponente è tenuto a presentare una perizia tecnica giurata rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesta la realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato. Il costo della perizia tecnica giurata è rendicontabile fino ad un importo massimo di Euro 10.000,00 per l'intero progetto;
9. Il soggetto Proponente deve inoltre presentare una breve relazione descrittiva, che indichi le ripercussioni positive che il Progetto finanziato ha avuto sul territorio regionale.
10. Prima di ogni pagamento delle quote di contributo è necessaria la dichiarazione (o la conferma) del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (dichiarazione *Deggendorf*). La verifica avviene mediante specifica "*visura*" sul RNA nella apposita Black list delle imprese soggette a recupero ovvero, nelle more della completezza delle informazioni dello stesso RNA, in sede di verifiche di I livello *in loco* mediante accesso ai dati contabili del beneficiario.
11. La documentazione amministrativo-contabile per la rendicontazione, sia in itinere sia finale (ovverossia l'attestazione della spesa in fase di attuazione e a conclusione dell'intervento), da parte del referente di progetto (soggetto Proponente), deve essere obbligatoriamente presentata al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale.
12. A norma dell'art. 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel calcolo del contributo pubblico si deve tener conto di entrate generate dalle operazioni. Ai sensi del presente Avviso, ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di eventuali entrate nette di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si adotta quanto stabilito dal Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 il quale stabilisce un tasso forfettario pari al 20 % per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
13. La rendicontazione finale (distinta in una parte tecnica e in una parte economica) deve essere redatta secondo i modelli resi disponibili dalla Regione Abruzzo, e in conformità a quanto prescritto al presente Art. 17 - Modalità di erogazione del finanziamento per il FESR. Entro 50 giorni dalla presentazione della suddetta documentazione, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede alla verifica finale. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi

presso il beneficiario, sia la corrispondenza del Programma di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale:

- a) dispone, per ogni singolo beneficiario, la liquidazione della quota a saldo del contributo spettante;
 - b) oppure provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria;
 - c) oppure comunica al beneficiario le non conformità rilevate; in tal caso, decorsi trenta giorni dalla ricezione, da parte del beneficiario, di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni, ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi trenta giorni il procedimento di verifica finale si chiude con la liquidazione parziale dell'aiuto spettante oppure con la revoca parziale e/o totale dell'aiuto spettante.
14. Tutta la documentazione relativa al progetto e alla sua attuazione (es. atti, contratti, documentazione degli impegni e della spesa, etc.) deve essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni da parte dell'Amministrazione Regionale e di altri soggetti aventi titolo fino al 31/12/2027. Il beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa sostenuta presso la propria sede. Qualora i giustificativi di spesa siano intestati a imprese/organismi di ricerca costituenti il RTI, ATI, ATS, il soggetto referente sarà tenuto a conservarne copia con indicazione del luogo dove è conservata la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti i libri contabili e fiscali obbligatori.
15. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura "Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azioni I.1.1 e I.1.4 – Avviso Pubblico per il *“Sostegno a progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Alta Formazione delle Imprese afferenti al Dominio “Scienze della Vita”, individuato nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo”*”.
16. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, l'intervento si realizza nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti e, in particolare, del Sistema di Gestione e Controllo UNICO relativo al POR FSE Abruzzo 2014-2020 al POR FESR Abruzzo 2014-2020 (Si.Ge.Co. Unico 2014/2020) e dei correlati Manuali.

Articolo 18 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER IL FSE

1. Il contributo è erogato alle Università o agli Organismi di Ricerca, pubblici o privati, autorizzati dal MIUR, componenti il raggruppamento i quali sono tenuti alla comunicazione di apposito IBAN nonché alla adozione di un sistema di contabilità separata, ovvero di codifica contabile adeguata, per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti o rimborsate sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016.
2. Successivamente all'avvio delle attività, entro il raggiungimento del 30% dell'attività formativa, il beneficiario può chiedere un anticipo pari al 40% del finanziamento pubblico assegnato.
3. Nel caso in cui non sia richiesto l'anticipo, è possibile chiedere un primo pagamento a rimborso presentando pertinenti giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati e dei relativi mandati, per una percentuale almeno pari al 40%, e comunque nel limite massimo dell'80%, del finanziamento pubblico assegnato.
4. Le successive erogazioni del finanziamento pubblico assegnato avvengono, previa dimostrazione da parte del beneficiario di aver speso almeno il 20% del finanziamento pubblico assegnato, mediante produzione al Servizio Gestione e Monitoraggio FSE dei pertinenti giustificativi delle attività realizzate (in caso di rimborso

con UCS) e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati (in caso di rimborso a costi reali), a seguito della presentazione di:

- a) domanda di rimborso intermedia. Il beneficiario può richiedere, utilizzando la modulistica prevista nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 (Allegato 30) ovvero tramite sistema informatico, pagamenti intermedi a rimborso previa presentazione di pertinenti giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati e dei relativi mandati. Ciascun rimborso successivo all'anticipazione può essere richiesto per una percentuale massima del 20% fino al raggiungimento del limite dell'80% dell'intero finanziamento assegnato a valere sul FSE. Il beneficiario è tenuto a presentare almeno una domanda di rimborso per ciascun anno di attuazione del progetto entro il termine del 31 ottobre, a decorrere dall'avvio delle attività;
 - b) domanda di rimborso a saldo finale previa presentazione dei giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati relativi all'intera quota di progetto assegnata a valere sul FSE.
5. In ogni caso, la prima richiesta di erogazione deve essere corredata di regolare polizza fideiussoria a copertura dell'intero ammontare del finanziamento pubblico concesso con scadenza fissata a 24 mesi successivi alla data di conclusione del progetto. Gli Enti pubblici sono esonerati dal prestare garanzia fideiussoria laddove per Ente pubblico si intenda una persona giuridica creata secondo le norme di diritto pubblico, attraverso la quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione amministrativa. Gli Enti pubblici devono svolgere una funzione di pubblico interesse. Requisito per la corretta qualificazione di un Ente pubblico è la fonte, tipicamente una legge (o un Atto con forza di legge) che lo istituisca.
 6. L'erogazione delle risorse ordinata dal RdA del Servizio Gestione e Monitoraggio FSE è subordinata alle verifiche di gestione effettuate ai sensi dell'art. 125 paragrafo 2 lettera a) del Reg.(UE)1303/2013.
 7. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 651/2014, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
 8. Ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Autorità di Gestione assicura che il beneficiario riceva il contributo concedibile a fronte della spesa ritenuta ammissibile entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, salvo eventuali richieste, debitamente motivate e formali, di integrazioni sulla documentazione presentata o interruzioni per attività riguardanti possibili irregolarità che incidono sulla spesa in questione.
 9. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura "Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FSE Abruzzo 2014/2020 –Azione 10.4.2, 10.5.6 e 10.5.12 – Avviso Pubblico per il ***Sostegno a progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Alta Formazione delle Imprese afferenti al Dominio "Scienze della Vita", individuato nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo***".
 10. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, l'intervento si realizza nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti e, in particolare, del Sistema di Gestione e Controllo UNICO relativo al POR FSE Abruzzo 2014-2020 al POR FESR Abruzzo 2014-2020 (Si.Ge.Co. Unico 2014/2020) e dei correlati Manuali.

Articolo 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il beneficiario è tenuto a fornire al Servizio Ricerca e Innovazione Industriale per il FESR e al Servizio Gestione e Monitoraggio per il FSE, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Progetto ammesso a finanziamento.
2. I Servizi regionali preposti, in ogni fase di esecuzione e di attuazione del progetto, possono disporre controlli (anche il loco, con accesso presso l'unità produttiva interessata) nei confronti dei soggetti beneficiari, anche al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti.
3. I soggetti beneficiari si impegnano a consentire l'accesso, agli incaricati dei Servizi regionali preposti, alle sedi interessate dal progetto e a rendere disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche del caso.
4. Prima dell'erogazione dei contributi, secondo quanto stabilito dal Si.Ge.Co. Unico 2014/2020 e dai Manuali delle procedure dell'Autorità di Gestione, rispettivamente per il FESR e per il FSE, le strutture competenti attivano le verifiche di gestione da effettuare ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4 lettera a), del Reg.(UE)1303/2013.
5. I Servizi competenti, nel rispetto del principio della separatezza delle funzioni, e in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii), curano lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione, da parte del beneficiario, del progetto di ricerca e sviluppo, con l'obbligo di conservare "registri dettagliati" contenenti le informazioni e documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni", per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni e al conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.
6. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 26.8.2014, le informazioni riguardanti l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii). sono inserite nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012.
7. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari alle relazioni annuali per la banca dati europea SARI, ai sensi dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii).
8. La Commissione Europea può in qualsiasi momento effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare la corretta applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii).

Articolo 20 - REVOCHE

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:
 - a) la cessazione definitiva dell'attività del Soggetto Proponente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del Soggetto Proponente medesimo;
 - b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe;
 - c) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, a seguito della quale la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, la spesa riconosciuta sia inferiore al 70% delle spese ammissibili di progetto;
 - d) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri

- autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- e) in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 9 del presente Avviso, la mancata apertura - alla data della prima liquidazione dell'aiuto - di una sede nel territorio della Regione Abruzzo;
 - f) il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale al di fuori della Regione Abruzzo prima che siano trascorsi cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, ovvero tre anni per quanto riguarda le PMI;
 - g) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 14 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
 - h) il caso in cui i beneficiari non consentano i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
 - i) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dei beneficiari;
 - j) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte dei beneficiari;
 - k) l'omessa trasmissione della documentazione finale al Servizio preposto entro e non oltre i termini perentori assegnati dall'Amministrazione regionale;
 - l) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
 - m) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al presente Avviso;
 - n) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso;
 - o) nel caso in cui il beneficiario risulti destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno, qualora il beneficiario non abbia depositato l'importo dovuto in un conto corrente bloccato entro il termine di presentazione della rendicontazione finale;
 - p) il mancato rimborso o deposito in un conto corrente bloccato, da parte dell'impresa beneficiaria degli aiuti di cui al presente Avviso, entro la data di scadenza per la presentazione della rendicontazione finale, della somma che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione Europea, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta di ottemperanza da parte della regione Abruzzo.

2. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

- a) la cessazione definitiva dell'attività dell'Impresa Aderente per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali dell'Impresa Aderente medesima. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima;
- b) il trasferimento, l'alienazione, o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti, delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni - ovvero tre anni per le PMI - dal completamento degli investimenti. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo;

- c) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti dell'Impresa Aderente. In tal caso la revoca del contributo è limitata alla quota spettante all'Impresa Aderente medesima.
3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.
 4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai fini del recupero conseguente alla revoca dell'aiuto, il beneficiario restituisce l'importo ricevuto maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali¹².
 5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 21 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. In materia di informazione e pubblicità i beneficiari devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui all'art. 115 e all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La pubblicazione dell'elenco delle operazioni dei beneficiari, da parte dell'AdG, avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
3. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza e favorire la conoscenza della provenienza del finanziamento accertandosi che su tutta la documentazione inerente al progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività.
4. I Servizi preposti possono chiedere al beneficiario di produrre, in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati conseguiti e, a progetto concluso, una descrizione dei risultati raggiunti con il progetto. Tali informazioni sono diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la Regione Abruzzo per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e del POR FSE Abruzzo 2014-2020.
5. L'Autorità di Gestione Unica del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e del POR FSE Abruzzo 2014-2020, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione – in merito allo stato di attuazione degli interventi. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e del POR FSE Abruzzo 2014-2020. Il beneficiario, durante lo svolgimento del progetto e nei cinque anni successivi la conclusione dello stesso, deve dare comunicazione di eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa) di svolgimento del progetto al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione Ricerca e Università, entro trenta giorni dall'intervenuta variazione.

Articolo 22 - TUTELA DELLA PRIVACY

¹² Autorità di Gestione Unica FESE-FSE-Nota Prot. n. 125662 dell'11/05/2017 avente ad oggetto "Informativa UCO e OI per applicazione e calcolo interessi legali e di mora.

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).

Articolo 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Ricerca Innovazione Industriale – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Ricerca Innovazione Industriale. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al telefono n. 085/767 2326 - 2390 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: dpg013@pec.regione.abruzzo.it.

Articolo 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo 2014-2020, nel POR FSE Abruzzo 2014-2020, nei 2 documenti “Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati rispettivamente dal Comitato di Sorveglianza FESR e dal Comitato di Sorveglianza FSE, nel Si.Ge.Co. Unico del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e del POR FSE Abruzzo 2014-2020 nonché nei correlati Manuali delle procedure dell’Autorità di Gestione.
2. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Articolo 25 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento:

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale euro-

peo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

- Regolamento (UE) n. 1084 della commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 della Commissione Europea che adotta il documento “Europa che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”;
- Decisione C(2017) 7089 final del 17.10.2017 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;
- Decisione C(2018) 18 final della Commissione Europea, del 9 gennaio 2018, è stata modificata la decisione di esecuzione C(2015) 5818 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Abruzzo FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia;
- Decisione N. C(2014)-10099 final del 17/12/2014 con la quale è stato approvato il Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”;
- Decisione C(2017) 5838 final della Commissione Europea del 21 agosto 2017, è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014)10099 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia;
- DPR del 8 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
- DPR del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in GU n. 175 del 28/07/2017;
- DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 - Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo (e ss.mm.ii.);
- Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018 recante "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale";
- DGR n. 622 del 30.09.2014 di approvazione dell’atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta Regionale in attuazione della LR 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FESR e ss.mm.ii.;
- DGR n. 723 del 09.09.2015, con la quale si prende atto che la Commissione Europea con Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 che ha adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;

- DGR n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per gli obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I Livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e ss.mm.ii.;
- DGR n. 395 del 18 luglio 2017 (approvazione SI.GE.CO. unico, Sistema di Gestione e Controllo de PO FSE 2014/2020 e POR FESR 2014/2020 e relativi allegati del n. 1 al n. 4);
- DGR n. 381 del 07/06/2018 recante POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Semplificazione in materia di costi. Adozione delle Tabelle dei costi standard unitari, per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale, di cui al Decreto Interministeriale n. 116 del 24/01/2018;
- Determinazione direttoriale DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono stati individuate le strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I Livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e s.m.i.;
- Determinazione direttoriale n. DPA/130 del 11.08.2017 di approvazione del "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR ABRUZZO 2014-2020".

ALLEGATI

Allegato I - DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Allegato II - PROPOSTA PROGETTUALE

Allegato III – ATTO DI IMPEGNO